

Avv. Giuseppe Minissale  
Via Dogali 1/A is. 222  
98122 MESSINA  
tel./fax 090711758  
[avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it)

Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro

**Ricorso ex art. 141 cpc**

**con contestuale istanza ex art. 151 cpc**

Il sig. **Giovanni Calogero**, nata a Messina il 16.05.1957, ivi residente in Via Placida n. 61, C.F.: CLGGNN57E16F158O, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 1/A, [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it), giusta procura stesa in calce al presente atto

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via L. Pianciani, 32;
- 3) **U.S.P. di Roma**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Roma, via L. Pianciani, 32,
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Puglia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Bari, Via Sigismondo Castromediano, 123;
- 5) **U.S.P. di Foggia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Foggia, Via G. Rosati n. 2/G, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97, [ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it).

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

### **Premessa**

1. Il ricorrente, è stata assunto il 30.10.2015 (**doc. 1**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di I Grado (classe A059 posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;
2. allo stesso è stata assegnata sede provvisoria presso il liceo Scientifico "Sequenza" di Messina (**doc. 2**), presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con ordinanza n. 241/2016<sup>1</sup> (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 4**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 5**) indicando 100 ambiti territoriali e 100 province, indicando a pag. 5 di avere diritto di precedenza ex

---

<sup>1</sup> Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tra Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega (doc. 15).

art. 21 l. 104/92 all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Messina, giusti verbale della Commissione Medica (**doc. 6**) ;

5. con successiva comunicazione (**doc. 7**), il Ministero resistente ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 58 punti, oltre 6 punti per il comune ricongiungimento;

6. con comunicazione a mezzo posta elettronica (**doc. 8**) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0010 regione Puglia presso la provincia di Foggia (settantanovesima preferenza espressa), istituto De Amicis di San Ferdinando di Puglia dove ha assunto servizio, rimanendo vani tutti i tentativi di far valere, in via amministrativa, le proprie ragioni (**doc. 9**);

7. Per il corrente anno scolastico il prof. Calogero ha ottenuto dall'USP di Messina assegnazione provvisoria ma, terminate le lezioni, rischia di doversi, suo malgrado e per un errore degli Uffici periferici del Ministero, forzosamente trasferire.

8. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 10**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda), oltre ad essere stata ignorata la precedenza riconosciuta dalla legge 104/92 nonché dalla legge 107/2015 comma 79, risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto al ricorrente; a riprova delle disponibilità di posti.

Non v'è dubbio, pertanto, che il ricorrente abbia diritto, previa

verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dagli Uffici scolastici regionale (Lazio) e provinciale (Roma), all'attribuzione della sede definitiva presso uno degli ambiti provinciali di Messina secondo le direttive impartite dal Ministero e le preferenze indicate.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

### **1. Mancato riconoscimento della precedenza ex l. 104/92.**

Le condizioni di salute dell'odierno ricorrente sono gravi come certificato dalla Commissione Medica Provinciale INPS.

L'assunzione di servizio che quest'ultimo ha dovuto effettuare, presso un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto svantaggiato che avrebbe necessitato di maggior tutela da parte dell'amministrazione; si chiede pertanto, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Ai sensi del CCNI Mobilità, la precedenza che ci occupa è inserita nell'art.7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari:

*“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

1) **disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.”

Ne consegue che il contratto collettivo sopra richiamato, con riferimento alle situazioni di handicap, prevede una graduazione nelle precedenze relative alle "operazioni di trasferimento", assegnando le priorità a seconda delle categorie di menomazione.

Nessuno dei superiori principi è stato applicato dagli Uffici del Miur che stanno negando un imprescindibile diritto alla docente alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

## **2. Sull'assegnazione della sede.**

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita al ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stato assegnato ad altro ambito della provincia di residenza.

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, tra l'altro, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello del ricorrente che, pertanto, anche se non fosse affetto dai disturbi che comportano una precedenza di legge, avrebbe comunque diritto ad occupare un posto nella propria provincia (cfr. Tribunale di Salerno – Ord. dell'01.09.16 (**doc. 11**)).

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 12**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un

trattamento di favore ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta

situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e le sedi assegnate ai docenti esclusivamente sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto, diversamente da come si è operato.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Messina, al ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un più vicina, tenuto conto delle sue difficoltà personali.

### **3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.**

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come il docente sia stato trasferito a oltre cinquecento Km dalla

propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa del lavoratore e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per un docente è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo al lavoratore di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 500 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare.

Tutto ciò premesso e ritenuto e quant'altro sarà dedotto nei modi e termini di legge, il prof. **Giovanni Calogero**, come sopra rappresentato e difeso

### **chiede**

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previ gli incombenti di rito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

### **Domande**

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. Per le causali di cui in narrativa, previa declaratoria di illegittimità, annullare il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso l'ambito 0010 Puglia provincia di Foggia e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto del concludente ad ottenere il trasferimento presso l'Ambito Territoriale Sicilia 0013 o altro viciniore secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

b. In subordine, ritenuta la mancata applicazione della riserva di posto prevista dagli artt. 21 l. 104/92 e comma 79 l. 107/2015 al ricorrente all'esito del piano di mobilità straordinario per la classe A059 posto Comune, ordinare alle amministrazioni resistenti il rifacimento delle operazioni di mobilità tenendo conto di detta riserva.

c. In via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione del ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente

occupata secondo punteggio attesa l'incostituzionalità dei principi contenuti tanto nell'ordinanza 241/16 che nel CCNI mobilità.

d. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115 non è dovuto contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax all'indirizzo di posta certificata [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it) ovvero a mezzo fax al numero 090711758.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) contratto a tempo determinato; 3) Ordinanza 241/2016; 4) CCNI Mobilità 2016; 5) domanda di mobilità; 6) verbale INPS riconoscimento benefici l.104/92; 7) comunicazione punteggio; 8) provvedimento di trasferimento; 9) reclami; 10) bollettino trasferimenti della provincia di Messina; 11) Tribunale di Salerno Sez. Lavoro Ord. dell'01.09.16; 12) Tar Lazio Ord. n. 3588/16; 13) Trib. di Trani, Ord. del 16.09.2016; 14) Trib. Taranto, Ord. del 20.09.16; 15) Trib. di Napoli Ord. del 22.09.16; 16) Trib. di Napoli Nord, Ord. del 22.09.16; 17) Tribunale di Vercelli, Ordinanza del 12.01.2017.

Messina 11 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale

### ***Istanza***

*per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc*

Il sottoscritto Giovanni Calogero, rappresentato e difeso come in atti, giusta mandato in calce al ricorso sopra trascritto,

### **premessso che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in Provincia di Messina in applicazione della riserva di posto al stesso riconosciuta per motivi di salute ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso A059 posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù di detta riserva di posto potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

### **Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in

tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile  
*“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.*

#### **Considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il prof. Giovanni Calogero, come sopra rappresentato e difeso

**chiede**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR e degli Uffici periferici coinvolti;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 11 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Minissale